



COMUNE DI VILLA POMA

(Provincia di Mantova)

Sede: Piazza Mazzali, n° 1 - C.A.P. 46020 - C.Fiscale - P.IVA: 00418390209
Tel.: 0386-864206 - Fax: 0386-565137 - sito web: www.comune.villapoma.mn.it

PROT. N.

ORDINANZA N. 5

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE E PROLIFERAZIONE DELLA
PIANTA AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA E ALTRE PIANTE INFESTANTI – ANNO 2010**

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce, nelle nostre zone, fra agosto e settembre producendo grande quantità di polline;
- il numero di soggetti che sviluppano allergie da polline di Ambrosia e di altre piante infestanti è in continua crescita e attualmente tale pollinosi risulta essere la più frequente causa di sintomatologie asmatiche con ripercussioni sull'apparato respiratorio;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia e di altre piante infestanti nell'ambito urbano sono i terreni incolti, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, gli argini dei corsi d'acqua, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semi abbandonate;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopra citate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione delle piante infestanti;
- la manutenzione delle aree verdi e, in particolare, lo sfalcio delle aree incolte, in periodi e con un numero di interventi stabiliti sulla base di un'attenta osservazione in campo, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione delle suddette infestanti;

Ritenuto dover disporre urgenti misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e delle altre piante infestanti negli ambienti urbani e conseguentemente contenere l'aerodispersione del polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Vista l'ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Vista la nota n. H1.2010.0015650 del 28/04/2010 della Giunta Regionale Direzione Generale Sanità, pervenuta in data 16/07/2010 avente per oggetto "Prevenzione delle allergopatie da ambrosia in Lombardia", con la quale si suggeriscono opportuni provvedimenti;

Ravvisata la necessità di recepire le disposizioni della Regione Lombardia e dover adottare misure tali da evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili delle sintomatologie allergiche e limitare l'ulteriore diffusione delle infestanti;

Visto l'art. 13 della Legge 833/78 e s.m.i.;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

ai proprietari e/o ai conduttori di aree agricole, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse, ai responsabili di cantieri edili attivi e non, nonché ai proprietari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante, ciascuno per quanto di propria competenza, di eseguire, secondo le vigenti disposizioni della Regione Lombardia, gli interventi di manutenzione e pulizia previsti e cioè:

1) aree urbane; bordi/cigli strada e margini delle grandi opere di viabilità in corso di costruzione:

I sfalcio: alla fine di luglio, indicativamente nell'ultima settimana;

II sfalcio: alla fine della seconda decade o al massimo all'inizio della terza decade di agosto;

2) aree in ambito agricolo:

I sfalcio: entro metà agosto;

II sfalcio (eventuale): entro la prima decade di settembre.

Lo sfalcio deve essere eseguito prima della maturazione delle infiorescenze e assolutamente prima dell'emissione di polline.

INVITA

la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba infestante presente negli spazi aperti (giardini, cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;

DISPONE

che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio, sia pubblicata sul sito del Comune www.comune.villapoma.mn.it per tutto il periodo di validità;

AVVERTE

che in caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio, previa diffida, all'esecuzione di detta ordinanza a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Villa Poma, 28/07/2010

Il Sindaco
(Pedrazzoli dott. Roberto)